

TI_GERICHTE 17.2014.24 vom 9. Mai 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-05-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2014.24

FR: TI_GERICHTE 17.2014.24 du 9 mai 2014

IT: TI_GERICHTE 17.2014.24 del 9 maggio 2014

Regeste

Due tentate rapine semplici in posta e una rapina a mano armata consumata in banca. Valutazione della chiamata di correo - ritenuta non attendibile - di uno dei due rapinatori nei confronti dell'altro. Proscioglimento di uno dei due imputati dalla rapina consumata e dall'aggravante della banda

Erwägungen

E. 3

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all'art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l'accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e segg. - e, cioè, gli interrogatori dell'imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l'evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall'esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.). L'art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

E. 3.1

La nota professionale dell'avv. DI 2 è approvata per: -

onorario	fr. 3'375 -
spese	fr. 338.85
Totale	fr. 3'713.85 a carico dello Stato (voce contabile 117.023).

E. 3.2

La nota professionale dell'avv. DI 1 è approvata per: -

onorario	fr. 5'970.00 -
spese	fr. 162.00
Totale	fr. 6'132.00 a carico dello Stato (voce contabile 117.023).

E. 3.3

Contro la presente decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

E. 3.4

La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l'originale del presente dispositivo e la nota d'onorario. 4.

E. 4

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b). L'indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d'insieme, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.). Non può essere attribuito valore d'indizio a un fatto non certo, equivoco, non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). In assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l'esistenza dei fatti ritenuti nell'atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell'8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell'8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

E. 4.1

È confermata l'attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in prima sede.

E. 4.2

Gli oneri processuali dell'appello principale, consistenti in: - tassa di giustizia
fr. 1'000.00 - altri disborsi fr. 200.00 fr. 1'200.00 sono posti a carico dello Stato.

E. 4.3

Gli oneri processuali dell'appello incidentale presentato da IM 2, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 800.00 - altri disborsi fr. 200.00 fr. 1'000.00 sono posti a carico dell'appellante e, per esso (al beneficio dell'assistenza giudiziaria), dello Stato.

E. 4.4

Gli oneri processuali dell'appello incidentale presentato da IM 1, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 800.00 - altri disborsi fr. 200.00 fr. 1'000.00 sono posti a carico dell'appellante e, per esso (al beneficio dell'assistenza giudiziaria), dello Stato. 5. Intimazione a: 6. Comunicazione a: - Corte delle assise criminali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano - Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e socialità, Res. governativa, 6501 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

E. 5

La chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità è, quindi, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (Rep. 1990 pag. 353 consid. VII; 1980 pag. 192 consid. 3; 1980 pag. 147 consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in re G. e coimputati, pag. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.; cfr., per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. III, 1956, pag. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione (diritto processuale penale), pag. 26). Come gli altri indizi, dunque, la chiamata di correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico ritenuto che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità intrinseca valutata, questa, in funzione della logica interna e della verosimiglianza dei fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in causa nonché della generale credibilità di quest'ultimo verificata in funzione della sua personalità e della sua storia personale. Come qualsiasi altro indizio, poi, la chiamata di correo deve essere supportata da elementi esterni nel senso che il giudice - valutandone, nell'ambito del suo potere di apprezzamento, la credibilità - deve accertarsi che essa sia "vestita", cioè che, inserendosi in una narrazione completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti) e, perciò, sia da essi confortata (Rep. 1990 pag. 353 consid. VI.1.; 1980 pag. 192 consid. 3; 1980 pag. 147 consid. 4; Manzini, op. cit., pag. 420-425). Se, da un lato, è necessario che gli elementi esterni chiamati a sostegno della chiamata di correo siano indipendenti da essa (così da evitare che elementi intrinseci alla chiamata vengano usati per la sua conferma), d'altro lato non è necessario che l'elemento esterno abbia la dignità di una prova (se così fosse, la chiamata perderebbe di valore) né che si tratti di un elemento di fatto ritenuto che

anche considerazioni logiche, espresse sulla scorta della comune esperienza della vita, possono bastare, purché siano certe, a corroborare una chiamata la cui attendibilità intrinseca è stata correttamente accertata (cfr., per il diritto italiano, Giovanni Silvestri, La valutazione delle chiamate in correità o in reità, in I criteri di valutazione previsti dall'art. 142 CPP in www.csm.it/quaderni/quad_99b/qu_99_16.pdf; Mario Deganello, La chiamata in correità: struttura e funzione dell'innesto normativo, in I criteri di valutazione della prova penale, G. Giappichelli editore, pag. 179). In altri termini, il giudice è tenuto, nell'esaminare la valenza della chiamata di correo, a verificare se essa gode sia di credibilità soggettiva, che di credibilità oggettiva. La credibilità soggettiva è data quando la chiamata in correità è accompagnata dalla confessione piena da parte dell'imputato chiamante delle proprie responsabilità ed è espressione di sincero ravvedimento, o quantomeno di una chiara presa di coscienza relativamente ai reati commessi. La credibilità oggettiva sussiste laddove vi sono riscontri oggettivi, rispettivamente quando la chiamata di correo risulta confermata dalle dichiarazioni di altri imputati o testi (cfr. sentenza CARP 17.2012.41 del 18 luglio 2012 consid. 12). Quando ne sia stata accertata l'attendibilità intrinseca e questa sia stata confermata da elementi esterni ai sensi di quanto sopra, la chiamata di correo assume valore di prova (Rep. 1980, pag. 192, consid. 3; sentenze CARP 17.2012.57-58 e 77 del 28.11.2012 consid. II.3.b e 17.2012.61+ 79 del 24.10.2012 consid. 5; sentenza CCRP 17.2008.17-20 del 10.9.2010 consid. 4.1.b).

E. 6

Giusta l'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il "buon volere del giudice" o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanerret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; Piquerez, *Traité de procédure pénale suisse*, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, *Basler Kommentar, StPO*, ad art. 10, n. 58, pag. 173). Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l'egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.

E. 7

Il principio della presunzione d'innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell'art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall'art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all'imputato. Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l'applicazione del principio in dubio pro reo. Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un'attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluenza per il giudizio. Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

8. Gli accusati: vita e precedenti penali 8.1. IM 1 8.1.1. a. IM 1, cittadino _____, è nato a _____ il 18 gennaio 1973 (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2). Ha due fratelli maggiori: _____ (nato nel _____) e _____ (nato nel _____; MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2). Il padre è deceduto nel 1992, mentre la madre è deceduta nel corso del procedimento (e, meglio, agli inizi del mese di giugno del 2013; cfr. AI 211). b. Dopo le scuole dell'obbligo, IM 1 ha seguito una formazione di meccanico industriale, ottenendo dopo tre anni la relativa qualifica (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2). Dopo il decesso del padre, l'imputato ha avuto "alcuni problemi con la giustizia" (di cui si dirà meglio in seguito) che lo hanno portato in carcere fino al 25 ottobre 2010, quando è stato affidato ai servizi sociali fino alla fine di luglio del 2011, data della sua definitiva liberazione (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 1; cfr., pure, doc. TPC 12). In carcere, ha seguito la formazione di gestore

aziendale, ottenendo la relativa qualifica (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2). c. Dopo la sua scarcerazione, ha lavorato in uno scatolificio di Milano fino al mese di novembre o dicembre 2011 (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2). Al dibattimento di primo grado, ha dichiarato di avere lavorato, nel periodo luglio/ottobre 2011, anche come saldatore, con uno stipendio mensile di Euro 1'000.-/1'500.- circa (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2). In seguito e fino all'arresto, ha lavorato a _____ nel bar di proprietà del fratello _____ (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 2; cfr., pure, PS _____ 28.8.2012, pag. 2) che gli versava - in nero (dato che, per sua stessa ammissione, al momento dell'arresto, risultava ufficialmente disoccupato; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2; cfr, anche, dichiarazione patrimoniale compilata in polizia e allegata all'AI 16) - circa Euro 1'000.- al mese (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2). Ha dichiarato di aver svolto anche diversi lavoretti - sempre in nero (PS _____ 28.8.2012, pag. 2) - per amici e conoscenti (quale manovale, imbianchino, ecc.) che gli rendevano circa Euro 400.-/500.- al mese (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2). Davanti ai primi giudici ha, pure, dichiarato di essersi prestato, per conto di terzi (di cui non ha voluto fare il nome), a venire in Svizzera per cambiare franchi in Euro (attività dalla quale traeva un piccolo guadagno, pari a Euro 300.-/400.- al mese, già compreso nella somma di Euro 1'000.-/1'500.- di cui sopra; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2), spiegando di non averlo rivelato prima agli inquirenti per non coinvolgere le persone interessate (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2). Che IM 1 non abbia potuto fornire alcuna prova attestante tale asserita attività di cambio valuta non può affatto dirsi anomalo poiché rientra perfettamente nella natura delle cose dato il carattere delicato della prestazione in questione (i soldi che l'imputato cambiava per conto terzi erano, infatti, verosimilmente stati sottaciuti al fisco italiano). Le stesse ragioni di discrezionalità spiegano, del resto, che egli non abbia voluto fare i nomi delle persone che si avvalevano dei suoi servizi. A sostegno della veridicità del suo dire vi sono, però, i tabulati telefonici che collocano l'imputato in Ticino già nel marzo del 2012, ossia ben prima che si iniziasse a parlare di sopralluoghi e rapine (come meglio si vedrà in seguito). IM 1 ha definito il suo stipendio mensile "abbastanza buono" (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2) e ha spiegato di essere riuscito, grazie anche alle entrate della compagna (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2), a risparmiare qualcosa (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 2), e meglio Euro 200.-/300.- al mese (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2). d. Prima di essere arrestato, IM 1 - che non ha figli (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2) - viveva a _____ con la compagna _____ (che lavora presso un centro per disabili a _____ con uno stipendio che ammonta ad almeno Euro 1'200.-; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2). Da gennaio 2012, i due dividevano un appartamento mansardato di due locali per il quale pagavano una pigione di Euro 500.- mensili (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; cfr. GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2 in cui ha precisato di avere corrisposto lui i primi tre mesi di affitto e di avere, poi, da aprile 2012, diviso le spese con la compagna). e. IM 1 è titolare, in Italia, di un conto presso _____ che, al momento del suo arresto, presentava un saldo di poco più di Euro 700.- (AI 188; cfr., pure, MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 2). Proprietario di una Citroën Saxo (GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2), al momento dell'arresto guidava una moto Kawasaki acquistata nel luglio 2012 e intestata alla compagna (PS _____ 25.8.2012, pag. 2; PS _____ 28.8.2012, pag. 2; PS IM 1 21.8.2012, pag. 1; MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2). Ha dichiarato di non avere debiti (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2). f. Già prima del 1999, IM 1 consumava cocaina e hashish (MP

IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2). Dopo un lungo periodo di astinenza, dovuto sia alla detenzione che ad una scelta personale, tra la fine di marzo e l'inizio di aprile del 2012, ha, senza particolari motivi (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2), ripreso il consumo di tali sostanze (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2-3; cfr., pure, PS IM 1 21.8.2012, pag. 2; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 2). Inizialmente egli ha definito il suo consumo "saltuario" (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 3). In seguito, lo ha accentuato, arrivando a parlare di "consumo regolare" (PS IM 1 25.9.2012, pag. 6). Questa Corte non ha creduto alla nuova versione di IM 1: ad essa, infatti, è stata attribuita valenza unicamente strategica, nel senso che è convinzione di questi giudici che l'appellante l'ha avanzata soltanto per poter sostenere di avere delinquito perché aveva necessità di finanziare il proprio consumo di stupefacenti. Del resto, a conferma che egli non era tossicodipendente - e, quindi, della natura strumentale del "nuovo" dire di IM 1 - vi sono le dichiarazioni da lui rese al dibattimento di primo grado durante il quale ha detto di consumare circa 4/5 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish al mese (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2): si tratta, infatti, di quantitativi insufficienti a giustificare una dipendenza. Non da ultimo, a conferma della pretestuosità delle dichiarazioni relative alla regolarità del suo consumo vi è il fatto che, in carcere, egli non si è sottoposto a cure specifiche per l'astinenza. g. Quanto al suo stato di salute, IM 1 ha dichiarato che, dopo avere avuto un malore nel carcere di _____, i medici gli avevano detto che aveva avuto un infarto ma ha precisato che, da allora, non ha più avuto problemi (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 7). h. Per il suo futuro, IM 1 sogna di creare una famiglia con la sua attuale compagna che continua a rendergli visita in carcere (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2).

8.1.2. IM 1 ha diversi precedenti penali in Italia. Dall'estratto 16.10.2013 del suo casellario giudiziale italiano (doc. TPC 12) risultano le seguenti condanne: - 21.9.1993: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di _____ con la quale è stato condannato a 4 mesi di reclusione (sospesi condizionalmente) e alla multa di 400'000 lire per titolo di detenzione illegale di armi e munizioni continuato e porto illegale di armi continuato, reati commessi il 26.1.1993; - 25.10.1994: sentenza della Corte di appello di _____ che ha confermato quella emessa il 27.1.1994 dal Tribunale di _____ con la quale è stato condannato a 6 anni di reclusione e alla multa di 2'250'000 di lire per titolo di rapina continuata commessa fino al 26.1.1993, rapina tentata commessa il 10.2.1993, furto commesso il 9.2.1993, violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi continuata commessa fino all'11.3.1993, detenzione illegale di armi e munizioni continuata commessa il 18.2.1993 e porto d'armi commesso il 18.2.1993; - 10.7.2001: sentenza della Corte di assise di appello di _____ (che ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 21.2.2000 dal GIP del Tribunale di _____) con la quale è stato condannato a 17 anni e 4 mesi di reclusione per titolo di omicidio commesso il 1.6.1999, furto continuato commesso il 31.5.1999, rapina tentata commessa il 1.6.1999 e violazione delle disposizioni sul controllo delle armi continuata commessa il 1.6.1999. Al di fuori del territorio italiano, IM 1 sostiene di essere incensurato (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 3). Che tale sia effettivamente la sua situazione in Svizzera è confermato dall'estratto 11.10.2013 del suo casellario giudiziale svizzero (doc. TPC 9). Al dibattimento di appello, IM 1 ha dichiarato di avere scontato complessivamente 16 anni di carcere (verb. dib. d'appello, pag. 2).

8.2. IM 2 8.2.1. a. IM 2, cittadino _____, è nato il _____ a _____. Dopo le scuole dell'obbligo, ha appreso la professione di cuoco, attività che ha sempre esercitato (MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2), da ultimo presso il ristorante di _____ di cui, nel marzo 2012, era diventata proprietaria sua moglie (PS IM 2 16.11.2012, pag. 3; MP IM 2 16.11.2012, AI

112, pag. 2). Per diversi anni ha praticato il pugilato a livello dilettantistico (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 3). b. Come meglio si vedrà in seguito, anche lui ha diversi precedenti penali. Uscito di prigione l'ultima volta nell'aprile 2009 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2), tra il 2009 ed il 2012 ha lavorato saltuariamente "guadagnando onestamente abbastanza soldi per poter vivere una vita normale" (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2). Ha sostenuto di avere lavorato, ancora nel corso del 2009, anche come mediatore creditizio presso delle società di credito italiane (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2). Ha, poi, dichiarato di avere svolto, nel corso del 2012, diversi lavori - in nero (visto che a causa dei suoi precedenti penali non riusciva ad ottenere dei contratti regolari) - come cuoco e pizzaiolo nonché come addetto alla sicurezza in una discoteca (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2). Per un brevissimo periodo, ha anche lavorato in Svizzera, anche se in nero (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2; AI 163; verb. dib. d'appello, pag. 3). c. Nel 2010 IM 2 si è sposato con _____, cittadina _____ nata il _____. Da lei ha avuto tre figli, nati rispettivamente il _____, il _____ e il _____, quando lui era in carcere (cfr. AI 126 e AI 175; cfr., pure, MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2). d. IM 2 ha definito "discreta" la sua situazione finanziaria, almeno fino al 10 ottobre 2012, dato che il ristorante - in cui lavoravano anche sua moglie, sua cognata e suo cognato - generava una cifra d'affari di circa Euro 14'000.-/15'000.- al mese (MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3) e "rendeva, al netto, tra i 3'000 e i 6'000 Euro al mese" (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3). Nel 2012, tra gennaio e maggio, l'imputato risulta avere acquistato due autoveicoli (una Smart da Euro 1'950.- nel gennaio e, per la moglie, una BMW da Euro 10'000.- nel febbraio) ed una moto (una CBR 900 da Euro 2'700.- nel maggio) per complessivi Euro 14'650.- (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 9). Al momento dell'arresto era ancora intestatario sia della moto che della Smart (PS IM 2 16.11.2012, pag. 3). e. Nella notte tra il

E. 10

e l'11 ottobre 2012 (ovvero la notte prima del suo arresto) la sua pizzeria è andata distrutta in un incendio doloso (MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2; verb. dib. d'appello, pag. 9). I primi accertamenti degli inquirenti italiani hanno confermato la presenza di un ordigno esplosivo (RPG 23.4.2013, pag. 13 e all. 40 RPG). Al riguardo, IM 2 ha inizialmente dichiarato che "i carabinieri mi hanno spiegato che probabilmente se la sono presa con il mio ristorante per dare un segnale ad altre attività commerciali della zona" ed ha precisato di avere "avuto alcuni episodi di "estorsione", nel senso che alcune persone si presentavano da me dicendo che in precedenza mangiavano gratis al ristorante, ma io le ho sempre allontanate" (MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2). In un secondo tempo, dopo avere spiegato di avere contratto un prestito usurario (di cui si dirà meglio in seguito), ha riferito che "i pompieri mi hanno spiegato che si è trattata di un'esplosione e non di un semplice incendio", precisando che, in precedenza, sebbene le richieste di rimborso da parte degli usurai che gli avevano concesso il prestito fossero pressanti, non aveva mai ricevuto minacce (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2). IM 2 ha riferito che, dopo l'incendio, la moglie ha ricevuto delle telefonate notturne che lui ritiene essere dei segnali degli usurai cui deve ancora una parte dei soldi ricevuti in prestito in quanto l'interlocutore ha proferito frasi del tipo "preparami il caffè". Ha, però, dichiarato di non essere al corrente dell'apertura di un'inchiesta penale riguardo a quei fatti (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3). A seguito dell'incendio (per il quale l'assicurazione ha risarcito un importo pari a Euro 30'000.- circa), l'attività di ristorazione è stata abbandonata (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3). f. IM 2

non fa uso di stupefacenti (PS IM 2 16.11.2012, pag. 2). g. Scontata la pena, l'imputato si prefigge di trovare un altro lavoro come pizzaiolo (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4). 8.2.2. Se è vero che in Svizzera è incensurato (cfr. estratto 11.10.2013 del casellario giudiziale svizzero in atti sub doc. TPC 10), in Italia IM 2 risulta essere pluripregiudicato (cfr. estratto 16.10.2013 del casellario giudiziale italiano in atti sub doc. TPC 11). A suo carico risultano le seguenti condanne: - 23.2.1994: sentenza della Corte di appello di _____ che ha confermato la sentenza 16.6.1993 del Tribunale di _____ con la quale è stato condannato a 4 anni di reclusione e alla multa di 2'000'000 di lire per titolo di rapina tentata commessa dal marzo 1993 fino all'aprile 1993 e associazione per delinquere continuata commessa dal 27.3.1993 fino al 10.4.1993; - 9.8.1999: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura di _____ che lo ha condannato a 3 mesi di reclusione e alla multa di 300'000 lire per titolo di furto tentato commesso l'8.8.1999; - 26.4.2000: sentenza del Tribunale in composizione monocratica di _____ che lo ha condannato all'ammenda di 200'000 lire per titolo di porto d'armi commesso l'8.11.1997; - 19.7.2001: sentenza della Corte di appello di _____ che ha confermato la sentenza 30.11.2000 del GIP del Tribunale di _____ con la quale è stato condannato a 1 anno di reclusione e alla multa di 1'000'000 di lire per titolo di violazione della norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi commessa il 13.6.2000; - 30.4.2002: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di _____ - sezione distaccata di _____ con la quale è stato condannato a 4 mesi e 15 giorni di reclusione e alla multa di Euro 100.- per titolo di furto tentato commesso il 22.4.2002; - 29.9.2003: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di _____ che lo ha condannato a 4 mesi e 4 giorni di arresto per titolo di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e porto d'armi, reati commessi il 28.2.2002; - 10.12.2005: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di _____ che lo ha condannato alla pena patteggiata di 9 mesi di reclusione e alla multa di Euro 240.- per titolo di furto commesso il 9.12.2005; - 19.9.2006: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di _____ - sezione distaccata di _____ che gli ha inflitto 2 mesi e 20 giorni di reclusione e una multa di Euro 100.- per titolo di furto e porto di armi, reati commessi il 10.10.2005, a valere quale pena aggiuntiva a quella del 10.12.2005; - 19.11.2007: sentenza della Corte di appello di _____ (che ha parzialmente riformato la sentenza 20.3.2007 del GIP del Tribunale di _____) con la quale è stato condannato a 2 anni e 9 mesi di reclusione e alla multa di Euro 3'000.- per titolo di furto, ricettazione e porto di armi, reati commessi il 23.10.2006; - 28.10.2009: provvedimento del procuratore generale della Repubblica di _____ con la quale le pene del 30.4.2002, del 29.9.2003, del 10.12.2005, del 19.9.2006 e del 19.11.2007 sono state cumulate e parzialmente condonate. Al dibattimento di appello, IM 2 ha tenuto a precisare che "soltanto in un'occasione ho portato con me un'arma, si trattava di una 765" e che le sue svariate condanne per porto d'armi si riferiscono soltanto a dei "coltellini" (verb. dib. d'appello, pag. 3). IM 2 ha dichiarato di avere scontato in Italia globalmente 12 anni di prigione e di non avere residui di pena ancora da espiare (PS IM 2 16.11.2012, pag. 5; cfr., pure, verb. dib. d'appello, pag. 3 in cui ha dichiarato di avere scontato complessivamente "una decina di anni di carcere"). Contrariamente a quanto da lui inizialmente preteso (MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2), IM 2 ha avuto problemi con la giustizia anche dopo la sua ultima scarcerazione (risalente al 23.4.2009). Egli risulta, infatti, essere indagato in _____ in quanto, il 26.10.2010, "a seguito di un diverbio

per motivi di viabilità stradale, brandendo una spranga in ferro, percuoteva _____, cagionandogli lesioni personali consistite in “trauma con escoriazioni alla coscia sinistra, ferita a lembo mano sinistra, ematoma sottocutaneo avambraccio sinistro”, giudicate guaribili con una prognosi di sette giorni s. c.” , nonché per avere, “senza giustificato motivo” , portato fuori della propria abitazione e custodito nell’abitacolo dell’autovettura a lui in uso, “una spranga di ferro della lunghezza di circa 50 centimetri” e per avere offeso l’onore e la reputazione della vittima ingiuriandolo con le parole “figlio di puttana” (AI 224). Confrontato con questa risultanza, ha ammesso di avere avuto con la persona in questione un “diverbio stradale” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3).

8.3. Conoscenza e rapporti tra i due Gli imputati si sono conosciuti attorno al 2000, quando entrambi stavano scontando una pena nel carcere di _____ (MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 3; PS IM 2 21.11.2012, pag. 1; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 1; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 1; verb. dib. d’appello, pag. 3). I due hanno mantenuto i contatti anche dopo la scarcerazione di IM 2 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 1) finché, tra il 2006 e il 2009, si sono ritrovati in carcere in occasione dell’espiazione di una nuova condanna subita da IM 2 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 1). Sulla natura del loro rapporto, IM 1 ha sempre sostenuto che si trattava di una vera e propria amicizia (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 3; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 17). Inizialmente anche IM 2 ha parlato di amicizia (PS IM 2 16.11.2012, pag. 3; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 1). In seguito - quando si trattava di giustificare il fatto che non gli aveva confidato il suo problema con gli usurai - ha, tuttavia, sfumato le sue dichiarazioni definendo quella con IM 1 una semplice conoscenza (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 17).

9. Nascita dell’inchiesta Il 26 luglio 2012, poco dopo le 13.00, è stata messa a segno una rapina presso la _____ di _____. I tre rapinatori sono stati visti muoversi a bordo di una vettura BMW di colore grigio che è, poi, stata ritrovata abbandonata in zona “_____” presso il valico pedonale di _____ e che è risultata essere stata rubata il 31 marzo 2012 a _____ (RPG 23.4.2013, pag. 7 e 9), presso l’abitazione di _____ (RPG 23.4.2013, pag. 9; cfr., pure, PS _____ 3.8.2012, pag. 1-2), amministratore delegato della società (_____) che aveva in uso la vettura (PS _____ 3.8.2012, pag. 1). L’auto utilizzata per la rapina di _____ del 26 luglio 2012 era incappata, alle ore 7.01 del 17 luglio 2012, nel radar fisso di _____. Poco prima, quello stesso giorno, aveva avuto luogo un tentativo di rapina presso l’ufficio postale di _____ e il teste _____ aveva notato tre persone fuggire a bordo di tale vettura. Dagli accertamenti effettuati dalla Polizia è emerso che anche la vettura che precedeva la BMW e quella che la seguiva erano state fotografate dal medesimo radar. Detentori di tali vetture erano IM 2 (quella davanti) e IM 1 (quella dietro) che, a causa dei loro precedenti penali, sono subito stati sospettati di essere coinvolti nelle due rapine (RPG 23.4.2013, pag. 10), tanto più che, il 4 luglio 2012, erano stati fermati, per un normale controllo di Polizia, proprio sulla strada principale che porta alla ACPR 2 di _____ (AI 12, pag. 2; all. 10 all’AI 12).

10. Circostanze degli arresti 10.1. IM 1 IM 1 è stato fermato dalle Guardie di confine - che poi lo hanno consegnato alla Polizia cantonale - il 21 agosto 2012 verso le 12.10 mentre, in sella alla sua moto Kawasaki, stava entrando in Svizzera dal valico “_____” di _____ (AI 16, pag. 4). Al momento del fermo, IM 1 - che al test tossicologico è risultato positivo alla cannabis e alla cocaina (RPG 23.4.2013, pag. 19 e all. 34 RPG) - è stato trovato in possesso di fr. 4'400.- ed Euro 1'000.- (AI 16, pag. 4). Dopo aver sostenuto che gli Euro 1'000.- provenivano dal suo stipendio (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 5; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2), egli ha

giustificato il possesso di franchi svizzeri dicendo che quel denaro gli era stato dato da un conoscente - di cui non ha voluto riferire il nome - per essere cambiato in Euro presso un distributore di benzina in Svizzera (AI 16, pag. 4; PS IM 1 21.8.2012, pag. 2-3; MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 4; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2). Per il resto, ha negato ogni suo coinvolgimento nelle rapine (AI 16, pag. 4; PS IM 1 21.8.2012, pag. 3-5). 10.2. IM 2 IM 2 è stato arrestato l'11 ottobre 2012 in Italia, dove è stato detenuto a scopo di estradizione (AI 119) fino al 16 novembre 2012, quando è stato consegnato alle autorità elvetiche (RPG 23.4.2013, pag. 1; AI 111, pag. 3). Contrariamente a quanto emerge dal suo rapporto di arresto (AI 111, pag. 4), IM 2 ha inizialmente risposto alle domande degli inquirenti per poi avvalersi della facoltà di non rispondere solo in un secondo momento (PS IM 2 16.11.2012). Ad ogni modo, anche lui ha negato di essere coinvolto nelle rapine di _____ e di _____ (PS IM 2 16.11.2012, pag. 2), arrivando sino ad affermare di nemmeno sapere dove si trova il comune di _____ (PS IM 2 16.11.2012, pag. 2). Ha, invece, ammesso di essere transitato nel canton Grigioni il 17 luglio 2012 ma ha sostenuto di esservi recato - in compagnia di IM 1 che, però, lo seguiva con la propria auto (PS IM 2 16.11.2012, pag. 3) - per "cercare un alberghetto per andare a fare una piccola vacanza con i figli e mia moglie" (PS IM 2 16.11.2012, pag. 3). Confrontato con il fatto che la BMW utilizzata per la tentata rapina di _____ e la rapina di _____ era stata colta da un radar tra la sua vettura e quella di IM 1, IM 2 ha dichiarato di non sapere nulla riguardo a quell'auto (PS IM 2 16.11.2012, pag. 4). In seguito, preso atto che IM 1 aveva confessato la tentata rapina a _____ del 17 luglio 2012, IM 2 ha smesso di rispondere alle domande degli inquirenti (PS IM 2 16.11.2012, pag. 4-5). Egli è, poi, ancora stato informato del fatto che un teste aveva situato lui e IM 1 vicino alla posta di _____ qualche giorno prima del 17 luglio 2012 e che IM 1 aveva ammesso di avere fatto vari sopralluoghi ad _____ (PS IM 2 16.11.2012, pag. 5).

11. Fatti (in breve) Durante l'inchiesta è, poi, emerso che l'idea iniziale - nata nel giugno 2012 (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 3; IM 1 in MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 2; IM 2 in MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 2 dice che poteva essere fine maggio 2012) - di IM 2 e IM 1, che insieme volevano commettere una rapina in Svizzera, era quella di colpire una banca, e meglio la ACPR 2 di _____ (PS IM 2 21.11.2012, pag. 3; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 3; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 2). In vista della rapina, i due hanno effettuato, a partire da fine giugno 2012 (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 4; MP IM 2 18.6.2013, AI 214, pag. 2; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 3-5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4), svariati sopralluoghi, sia ad _____ che a _____, nel cui ufficio postale avevano individuato un potenziale obiettivo alternativo alla banca del _____. Il 4 luglio 2012, durante uno di questi sopralluoghi, i due - in sella alle loro motociclette - sono stati controllati ad _____ da una pattuglia della Polizia comunale di _____ e respinti in _____ poiché IM 1 non era in possesso di un documento valido per l'espatrio (RPG 23.4.2013, pag. 13 e 16). Abbandonata (proprio a causa di quel controllo) l'idea di compiere la rapina ai danni della banca, i due hanno deciso di colpire l'ufficio postale di _____. Nelle loro intenzioni, il colpo avrebbe dovuto essere messo a segno il 16 luglio 2012 ma, arrivati in ritardo sul posto (sempre in sella alle loro motociclette), hanno desistito dal compiere la rapina (RPG 23.4.2013, pag. 13). Ci hanno provato di nuovo il giorno successivo, questa volta muovendosi con la BMW. Il loro tentativo - durante il quale la vittima è stata legata ad una sedia con del nastro isolante ed abbandonata in quelle condizioni - è nuovamente andato a vuoto. Persistendo nell'intento criminoso, IM 2 - che sostiene di essere stato, anche in quell'occasione, accompagnato da IM 1 che, invece, ha

sempre negato ogni suo coinvolgimento (RPG 23.4.2013, pag. 16) - è tornato all'idea iniziale e, muovendosi con la BMW, ha messo a segno una rapina presso la ACPR 2 di _____ con un bottino di fr. 121'271.60 e Euro 46'580.-. Secondo IM 1, alle due tentate rapine di _____ (del 16 e del 17 luglio 2012) ha partecipato anche una terza persona. Per contro, secondo IM 2, questo terzo era presente soltanto il 17 ed il 26 luglio 2012. 12. Movente 12.1. IM 1 Una volta ammessi parzialmente i fatti che gli venivano imputati, IM 1 non è stato completamente lineare sul movente: - inizialmente ha detto di avere avuto un "disperato bisogno di soldi" dato che, uscito di galera, non aveva più trovato lavoro e gli serviva il denaro per finanziare il suo regolare consumo di cocaina e di hashish (PS IM 1 25.9.2012, pag. 6); - in un secondo momento, ha sostenuto, più genericamente, di essere stato mosso dal desiderio di migliorare la sua situazione finanziaria e di "mettersi un po' a posto" (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 3); - in seguito, soltanto perché messo a confronto con le dichiarazioni di IM 2 (che, pur sostenendo che riguardo alle ragioni per cui necessitava di denaro l'amico gli aveva "raccontato molte cose", fin dall'inizio aveva menzionato l'asserito suo desiderio di aiutare finanziariamente una nipote o un nipote con la casa; PS IM 2 21.11.2012, pag. 3; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2), all'assenza di lavoro e al consumo di stupefacenti IM 1 ha aggiunto il desiderio di aiutare, con un regalo, la nipote (MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 2); - infine, ha spiegato di essere ricaduto nel crimine perché non ha saputo resistere alla tentazione di soldi facili con cui potersi sistemare e mettere su famiglia, oltre che per finanziare il suo consumo di stupefacenti e per aiutare finanziariamente la nipote con circa il 10% / 30% del bottino (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 9). Al riguardo, questa Corte ha accertato quanto segue: - IM 1 non era tossicodipendente (il suo consumo era, per sua stessa ammissione, sporadico): per lui, la droga non era, dunque, una necessità (cfr. consid. 8.1.1.f); - la sua situazione finanziaria era, tutto sommato, buona: lo attestano i suoi acquisti voluttuari (macchine e moto) di cui s'è detto sopra (cfr. consid. 8.1.1.e); - quindi, il movente che lo ha spinto ad agire è, banalmente e quasi lapalissianamente, il desiderio di soldi facili: irrilevante, per il giudizio che questa Corte deve rendere, è sapere se egli intendesse usare quei soldi per acquistare droga (intesa come bene voluttuario), per pagare le vacanze (per esempio, quelle trascorse dal 1. al 16 agosto 2012 a _____, cfr. PS _____ 28.8.2012, pag. 4; MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 8), così come peraltro indicato da IM 2 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 7) o, invece, per aiutare la nipote ad acquistare una casa. In particolare, il suo agire non sarebbe meno riprovevole quand'anche egli avesse agito soltanto per quest'ultimo motivo. 12.2. IM 2 IM 2 - che ha ammesso di essere stato lui a proporre a IM 1 di commettere una rapina in Svizzera, ciò che IM 1 ha confermato (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 2) - ha dato atto di averlo fatto perché, così come l'amico (PS IM 2 21.11.2012, pag. 3; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2), aveva urgente bisogno di soldi (MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 2; cfr., pure, MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 6). Ha precisato - mantenendo invariata la sua versione nel corso di tutto il procedimento - di avere avuto urgenza (a causa degli alti tassi di interesse applicati) di restituire il "finanziamento" concessogli da alcuni usurai per la ristrutturazione della pizzeria che aveva preso in gestione con la moglie (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2; verb. dib. d'appello, pag. 3). Poi, ha spiegato che, per rinnovare il vecchio ristorante che aveva acquistato, aveva dovuto spendere Euro 108'000.- e che per Euro 60'000.- aveva ottenuto un finanziamento da persone oneste mentre che, per il resto (Euro 48'000.- per la ristrutturazione e Euro 17'000.- per avviare l'attività), aveva dovuto far ricorso ad usurai. Di questi egli non ha voluto, tuttavia, fare i nomi (PS IM 2 21.11.2012,

pag. 2; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2), temendo per l'incolumità dei suoi familiari (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2 in cui richiama anche il fatto che i pompieri gli avevano detto che l'incendio nel suo ristorante era stato provocato da un'esplosione). Inizialmente, non ha voluto fornire ulteriori informazioni sui dettagli del prestito, salvo che i tassi d'interesse mensili che era costretto a pagare erano molto alti (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2). In seguito, ha precisato che gli interessi ammontavano a Euro 2'500.- al mese e che lui li ha pagati da marzo a ottobre 2012 (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4; cfr., pure, verb. dib. d'appello, pag. 3). Ha detto che, quindi, aveva "necessità di trovare, in tempi brevissimi, questa somma da restituire" (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2). Ha, poi, precisato che, a fine giugno/inizio luglio 2012, gli era stato comunicato che, nel giro di un mese (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4), avrebbe dovuto rimborsare l'intero credito (non sa per quale motivo visto che aveva sempre regolarmente corrisposto gli interessi) e che la sua richiesta di un pagamento dilazionato è stata respinta (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2), ragion per cui ha proposto a IM 1 di commettere una rapina in Svizzera (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2; cfr., pure, verb. dib. d'appello, pag. 3). Secondo questa Corte, la versione di IM 2 non è credibile per i seguenti motivi: - non si comprende il motivo per cui i pretesi usurai gli avrebbero, improvvisamente, richiesto la restituzione di tutto il capitale visto che, per sua stessa ammissione, egli aveva sempre pagato gli ingenti interessi che, sempre secondo le sue dichiarazioni, essi gli chiedevano: la versione di IM 2 è inverosimile proprio perché, secondo essa, avremmo degli usurai che, senza motivo, rinunciano a quello che è il loro tornaconto; - nel suo racconto sugli usurai come movente, IM 2 si contraddice pesantemente: egli ha situato la pretesa richiesta di rimborso a fine giugno/inizio luglio 2012 (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4) mentre, in precedenza, aveva precisato che egli aveva proposto la rapina a IM 1 già a fine maggio 2012 (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 2) e non deve neppure essere dimenticato, parlando di incongruenze, che IM 2 è arrivato a sostenere di avere pagato gli stessi interessi sino ad ottobre 2012 (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4); - stride con il movente addotto da IM 2 il fatto che, prima di commettere le rapine, egli ha speso complessivamente Euro 14'650.- in quattro mesi (nel gennaio, nel febbraio e nel maggio 2012) per acquistare due auto (di cui una intestata alla moglie) e una moto (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 9): se è vero che questi acquisti sono precedenti alla pretesa richiesta di rimborso, è anche vero che chi ha gli usurai che gli fiatano sul collo limita all'osso gli acquisti voluttuari così da raggranellare il più possibile per poter far fronte all'onere che si è assunto (sia per gli interessi che per il rimborso, a tempo debito, del capitale). Rilevato, poi, che l'incendio (doloso) del ristorante può essere ricondotto a più cause e, quindi, non è un elemento con sufficiente valore indiziante e ricordato, inoltre, che anche il rifiuto di fare il nome dei pretesi usurai non depone per la credibilità del suo dire, questa Corte deve concludere che, così come quella di IM 1, la versione di IM 2 quo al suo movente è strumentale ad una strategia difensiva volta a rendere meno riprovevole il suo agire.

13. Fatti 13.1. Scelta dell'obiettivo e sopralluoghi Tra il mese di maggio e il mese di giugno del 2012 (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 3; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 2; verb. dib. d'appello, pag. 3), IM 2 ha proposto a IM 1 di commettere una rapina per racimolare i soldi di cui entrambi necessitavano (verb. dib. d'appello, pag. 3). Raccolta l'immediata adesione dell'amico (verb. dib. d'appello, pag. 3), i due hanno iniziato a cercare, in Svizzera, un obiettivo da colpire (cfr. tabulati telefonici che situano i due in Ticino a partire da fine giugno 2012) individuando due potenziali bersagli, tra loro alternativi: la ACPR 2 di _____ e l'ufficio postale di _____.

Inizialmente, l'idea era quella di colpire la banca di _____. Tuttavia, il 4 luglio 2012, durante un sopralluogo, gli imputati - in sella alle loro motociclette - sono incappati, proprio nella zona in cui è situata la banca in questione, in un normale controllo di polizia (in esito al quale sono stati respinti in Italia in quanto IM 1 non era in possesso di un documento valido per l'espatrio; cfr. RPG 23.4.2013, pag. 13 e 16) e hanno perciò rinunciato a fare il colpo, ritenendolo, ormai, troppo pericoloso (verb. dib. d'appello, pag. 3 e 4). Hanno, quindi, ripiegato sull'altro obiettivo, ovvero l'ufficio postale di _____, eseguendo ancora alcuni sopralluoghi per studiare le abitudini dell'impiegata responsabile dell'apertura mattutina dell'ufficio postale. In occasione di uno di questi sopralluoghi (PS IM 1 25.9.2012, pag. 8-9; PS IM 2 21.11.2012, pag. 3), la loro presenza è stata notata da _____ che lavora in un'edicola situata nei pressi della posta e che, più in là nel tempo, li ha riconosciuti come coloro che, circa una settimana prima della tentata rapina, attorno alle 6.00/6.30 di mattina, si erano fermati per una decina di minuti a leggere il giornale che avevano acquistato nella sua edicola vicino ad una vettura di piccola cilindrata di colore blu scuro con targhe italiane - che ha riconosciuto in fotografia come quella appartenente a IM 1 - posteggiata in un parcheggio situato proprio di fronte all'entrata del personale dell'ufficio postale (RPG 23.4.2013, pag. 17; PS _____ 17.7.2012, pag. 5; PS _____ 30.8.2012, pag. 2-3). Entrambi hanno detto di avere effettuato svariati sopralluoghi, la metà circa ad _____ e l'altra metà circa a _____. IM 1 ha, però, sostenuto di non avere più effettuato sopralluoghi ad _____ dopo il 4 luglio 2012 (verb. dib. d'appello, pag. 4). 13.2. Tentata rapina di _____ del 16 luglio 2012 Nelle intenzioni degli imputati, il colpo avrebbe dovuto essere messo a segno la mattina del 16 luglio 2012 (PS IM 1 25.9.2012, pag. 1; PS IM 2 21.11.2012, pag. 3; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 3; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 3; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 9-10). Secondo il loro piano, IM 2 avrebbe dovuto bloccare l'impiegata e IM 1 occuparsi dei soldi (verb. dib. d'appello, pag. 4). Tuttavia, quella mattina, i rapinatori - che erano giunti a _____ in sella alle loro motociclette, che avevano posteggiato i loro veicoli poco lontano, che nel posteggio si erano travestiti e che avevano poi raggiunto l'obiettivo a piedi (PS IM 1 25.9.2012, pag. 2; PS IM 1 18.10.2012, pag. 4; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 4; PS IM 2 21.11.2012, pag. 3-4; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 3-4; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 3; verb. dib. d'appello, pag. 4) - sono arrivati in ritardo rispetto alla loro tabella di marcia (l'impiegata essendo già entrata nell'ufficio postale; verb. dib. d'appello, pag. 4), ragion per cui hanno dovuto desistere (RPG 23.4.2013, pag.

E. 13

e 15; PS IM 1 25.9.2012, pag. 1-2; PS IM 1 18.10.2012, pag. 3-4; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 4; PS IM 2 21.11.2012, pag. 4; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 4 e 5; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 3). a. quante persone hanno partecipato? La prima divergenza nelle dichiarazioni degli imputati riguarda il numero di partecipanti al colpo del 16 luglio 2012. Diversamente da IM 2 che ha costantemente preteso che quel giorno fossero solo loro due (PS IM 2 21.11.2012, pag. 5 e 10; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5 e 9; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 5; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 3, 10, 11 e 13; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4 e 5; verb. dib. d'appello, pag. 4 e 5), IM 1 ha sempre sostenuto che quella mattina hanno agito in tre (PS IM 1 18.10.2012, pag. 3; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 3; MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 2; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 10 e 11; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4): lui, IM 2 e la persona che li avrebbe accompagnati anche il giorno successivo (PS IM 1 18.10.2012, pag. 3; verb. dib. d'appello,

pag. 4). Sempre secondo IM 1, questa terza persona viaggiava come passeggera sulla moto di IM 2 (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 10; verb. dib. d'appello, pag. 4) e, in quell'occasione, avrebbe sostanzialmente dovuto fungere da palo (MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 2; verb. dib. d'appello, pag. 4). b. sul ruolo della terza persona IM 1 ha detto di conoscere questa terza persona da anni e di averla incontrata, a cavallo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio del 2012, dopo parecchio tempo che l'aveva persa di vista, in un bar di _____ in cui si era recato su iniziativa di IM 2 (MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 3; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 4 e 10; verb. dib. d'appello, pag. 5). Queste le dichiarazioni rese da IM 1 al dibattimento di appello: "a fine giugno - inizio luglio del 2012, con IM 2 sono andato a _____. IM 2 aveva un appuntamento con questa terza persona. Ci siamo incontrati e lì si sono chiarite molte cose: fino a quel momento io avevo parlato solo con IM 2 è lì ho capito che invece c'era anche questa terza persona che avrebbe partecipato e che conosceva parecchie cose: conosceva i luoghi (sia _____ che _____) ed è stato lui che mi ha detto che c'era da acquistare le radioline che sarebbero servite per tenere i contatti. Voglio dire anche che il 15 luglio 2012 IM 2 mi ha detto che allora si faceva _____. Penso che a decidere di agire in quel modo sia stata quella terza persona. Secondo me lui era il capo, cioè quello che stava sopra a me e a IM 2. (...) a _____ il terzo non si è presentato come il capo. Ma io ho capito che lui era il capo dal fatto che lui conosceva già tutto. Sapeva di _____ e sapeva di _____ e in più aveva un modo di fare da leader. Ribadisco che, prima dell'incontro di _____, io e IM 2 avevamo già fatto dei giri in Ticino ma fino a quel momento IM 2 non mi aveva mai parlato di un terzo" (verb. dib. d'appello, pag. 5). Pur conoscendole, IM 1 ha spiegato di non voler fornire le generalità di questa terza persona (cui, durante l'inchiesta, è stato dato il nome fittizio di _____) perché - ha precisato - vuole "vivere tranquillo" quando uscirà dal carcere (MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 5) e non vuole avere guai (verb. dib. d'appello, pag. 4). IM 2 ha, invece, negato che l'incontro di _____ di cui ha parlato IM 1 sia avvenuto (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 10; verb. dib. d'appello, pag. 6). c. presenza di ricetrasmittenti? Un'altra divergenza nelle dichiarazioni degli imputati riguarda la presenza o meno delle ricetrasmittenti in occasione della tentata rapina del 16 luglio 2012. Secondo IM 1, le ricetrasmittenti - che, durante l'incontro di _____, _____ gli aveva chiesto di comperare (verb. dib. d'appello, pag. 5; cfr., pure, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 10) - erano state utilizzate già il 16 luglio 2012: una l'aveva lui e l'altra l'aveva proprio _____ (MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 2; verb. dib. d'appello, pag. 4). IM 2 ha, invece, sostenuto di essere stato lui a proporre di procurare le ricetrasmittenti, ma soltanto in vista della rapina di _____ del 26 luglio 2012 (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5 e 8; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 8-9; MP IM 2 21.1.2013, AI 178, pag. 2). d. presenza di armi? Dopo averlo inizialmente negato (cfr., ancora, MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 2; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 3), davanti ai primi giudici IM 1 ha ammesso di avere avuto con sé una pistola. Ha, però, precisato che si trattava di un'arma giocattolo (lui non avrebbe, infatti, mai portato un'arma vera visti i suoi trascorsi e dato che ciò avrebbe aggravato la sua posizione; cfr. PS IM 1 18.10.2012, pag. 2-3) cui aveva pitturato di nero la punta rossa della canna che segnala la natura posticcia dell'arma (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5 e 6; cfr., pure, MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 2). Ha anche raccontato che era stato _____, nell'incontro di _____, a consigliare - in presenza anche di IM 2 - di portare qualcosa "per fare scena" (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5). IM 1 ha confermato questa versione anche al dibattimento di appello: "Io con me avevo una pistola ma si

trattava di una pistola giocattolo. (...) Le aveva pitturato con un pennarello l'ultimo centimetro che era rosso. (...) Era stato il terzo (che chiamerò _____) che, a _____, mi aveva detto di prendere qualcosa, o una pistola giocattolo o un taglierino. Insomma, qualcosa che potesse far paura. Io ho preso una pistola giocattolo che avevo in cantina da tempo. Quando _____ mi ha detto di prendere la pistola giocattolo, cioè qualcosa per fare scena, era presente anche IM 2" (verb. dib. d'appello, pag. 6). In applicazione del principio in dubio pro reo e in assenza di riscontri in senso contrario, deve, pertanto, essere accertato che la pistola che IM 1 portava il 16 luglio 2012 era un'arma giocattolo. IM 2 non era, invece, armato: egli ha sempre negato di avere avuto armi con sé (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5; verb. dib. d'appello, pag. 4) e né IM 1, né la vittima hanno mai preteso il contrario. 13.3. Rientro in _____ e discussione sulla necessità di disporre di un'automobile per ritentare il colpo Rientrati in _____ dopo il fiasco, i rapinatori si sono incontrati in un parcheggio e, dopo aver discusso, hanno concluso che sarebbe stato meglio raggiungere l'ufficio postale di _____ a bordo di un'auto dove poter aspettare fino all'ultimo prima di entrare in azione (PS IM 1 25.9.2012, pag. 5; PS IM 2 21.11.2012, pag. 5; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5; verb. dib. d'appello, pag. 5). Riguardo a chi abbia procurato la vettura, le dichiarazioni degli imputati sono diametralmente opposte. IM 2 ha sostenuto che della ricerca del veicolo si è occupato IM 1 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 5; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 4; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 11; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10; verb. dib. d'appello, pag. 5), precisando che lui pensava che sarebbe stata reperita un'auto rubata da altri nel _____ (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5; cfr., pure, MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 11) e di avere visto la vettura soltanto la mattina del

E. 17

In via subordinata, il procuratore pubblico ha chiesto che IM 1, per le "concrete disposizioni tecniche ed organizzative" prese tra la fine di maggio ed il 4 luglio 2012 in vista della commissione della rapina di _____, venga riconosciuto colpevole di atti preparatori punibili di rapina ai sensi dell'art. 260bis CP. Ricordato che è accertato che i sopralluoghi eseguiti prima dei tentativi di _____ erano finalizzati a trovare il luogo che meglio si prestasse per una rapina (e non per due), la tesi dell'accusa non può essere seguita nella misura in cui gli atti preparatori effettuati da IM 1 fino al 4 luglio 2012 sono assorbiti dalle tentate rapine di _____ (DTF 115 IV 121 consid. 2b; 111 IV 144 consid. 3b). L'appello del procuratore pubblico deve, quindi, essere respinto anche su questo punto e IM 1 deve essere prosciolto dalla relativa imputazione.

E. 18

Giusta l'art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP commette rapina ed è punito con la pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza (cifra 1 cpv. 1). L'art. 140 CP prevede (alle cifre 2, 3 e 4) tutta una serie di aggravanti che estendono il quadro edittale della pena. Ritenuto che, in quei casi, la pena massima è la pena detentiva fino a venti anni, la pena minima è la pena detentiva non inferiore a un anno se, per commettere la rapina, il colpevole si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa (cifra 2); è la pena detentiva non inferiore a due anni se il colpevole ha agito come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine (cifra 3 cpv. 1) oppure, per il

modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso (cifra 3 cpv. 2); è la pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà (cifra 4). Se sono adempiute più aggravanti, occorre prendere in considerazione il quadro edittale più ampio (e la pena minima più alta), ritenuto che l'adempimento di ulteriori aggravanti non porta ad una nuova estensione del quadro edittale ma può condurre ad un aggravamento della pena all'interno del quadro edittale già esteso (cfr., in materia di stupefacenti, STF 6B_660/2007 dell'8.1.2008 consid. 2.3 e DTF 120 IV 330 consid. 1; Trechsel/Cramer, Praxiskommentar, Zurigo/Basilea 2013, ad art. 140, n. 22, pag. 709; Corboz, op. cit., ad art. 140, n. 15, pag. 263 che cita la DTF 102 IV 225 consid. 2; Niggli/Riedo, op. cit., ad art. 140, n. 73, pag. 487; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, § 9, pag. 155).

E. 19

Con il suo appello, IM 1 sostiene che i fatti del 16 luglio 2012 “non adempiono gli estremi della tentata rapina” (dichiarazione di appello 21.2.2014, pag. 3). a. Giusta l'art. 22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. b. Nella misura in cui sostiene che i fatti del 16 luglio 2012 non configurano un tentativo ai sensi dell'art. 22 CP poiché la coercizione che caratterizza il reato di rapina non era ancora iniziata, l'appellante dimentica che il Tribunale federale ha già riconosciuto il tentativo: - in un caso in cui i rapinatori, seguendo un piano prestabilito, si erano appostati nei pressi del loro obiettivo, avevano caricato le armi che tenevano pronte all'uso ed avevano aspettato per poco più di un'ora, rinunciando ad entrare in azione a causa dell'eccessivo andirivieni di persone che avevano osservato (DTF 120 IV 113 consid. 1b; cfr., pure, consid. 1c in cui il TF ha stabilito che non si era in presenza di una tentata rapina aggravata per il rischio concreto corso dalla vittima (non ancora dato) ma ha riconosciuto gli autori colpevoli di tentata rapina aggravata per la particolare pericolosità da loro dimostrata); - in un caso in cui i rapinatori avevano compiutamente studiato un piano di cui avevano già realizzato parti essenziali (avendo eseguito i sopralluoghi, scelto i partecipanti, distribuito i ruoli, approntato i lasciapassare per il luogo della rapina, assegnato le armi e organizzato i veicoli per la fuga) e questo nonostante la rapina dovesse avere luogo soltanto il giorno successivo (DTF 117 IV 369 consid. 11-12). In concreto, IM 2 e IM 1 hanno escogitato un piano che prevedeva di raggiungere _____ a bordo delle loro motociclette, posteggiarle e avvicinarsi a piedi all'ufficio postale dove IM 2 si sarebbe dovuto occupare dell'impiegata e IM 1 dei soldi. Allo scopo di mettere in atto il loro piano, i due si sono effettivamente recati a _____ dove sono stati costretti a rinunciare al loro intento in quanto sono arrivati in ritardo (ovvero quando l'impiegata era già entrata nell'edificio). Con il loro agire essi si sono spinti oltre gli atti preparatori e, compiendo “l'ultimo passo decisivo sulla strada verso la realizzazione del reato, sul quale di regola più non si ritorna” (DTF 117 IV 369 consid. 9), hanno chiaramente iniziato l'esecuzione del reato. I presupposti del reato tentato ai sensi dell'art. 22 CP sono, pertanto, realizzati. Nella misura in cui intendeva, poi, sostenere che i fatti in questione costituissero semmai un tentato furto, va evidenziato che IM 1 ha dichiarato che da subito era chiaro che sarebbe stata una rapina e non un furto (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 3) e che, allo scopo, egli si era, pure, munito di una pistola (seppur si trattasse di un'arma giocattolo). Egli ha, quindi, manifestato la chiara intenzione di commettere, non un furto, bensì una rapina. Non essendo il reato stato consumato, è di

tentata rapina che IM 1 (così come IM 2) va ritenuto colpevole. L'appello incidentale di IM 1 deve, pertanto, essere disatteso: per i fatti del 16 luglio 2012 a _____ egli è dichiarato autore colpevole di tentata rapina.

E. 20

La cifra 2 dell'art. 140 CP prevede che il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa. a. Per arma ai sensi del citato disposto è da intendersi ogni oggetto destinato, per natura, ad offendere e a difendere, ritenuto che per la qualifica dell'oggetto quale arma occorre prescindere dalle modalità d'impiego nel caso concreto. La definizione di arma qui d'interesse corrisponde a quella della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.54; STF 6B_756/2010 del 6.12.2010 consid. 3.2.2). b. Per sapere se un'arma è pericolosa occorre valutarne le caratteristiche oggettive, ovvero la sua oggettiva connaturata pericolosità che è data qualora l'arma sia atta ad arrecare gravi ferite (DTF 113 IV 60 consid. 1a con riferimenti; STF 6B_756/2010 del 6.12.2010 consid. 3.2.3). c. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che armi da fuoco fittizie, difettose o per le quali l'autore non dispone immediatamente di munizioni non costituiscono armi da fuoco ai sensi dell'art. 140 cifra 2 CP (DTF 111 IV 49 consid. 3; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad art. 139, n. 147, pag. 454; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, § 8, pag. 146). Esse potrebbero, tuttavia, essere considerate "altre armi pericolose", ad esempio, nel caso in cui l'"arma" fosse provvista di particolari dispositivi per l'impiego quale arma contundente o arma da punta o da taglio (non, invece, se semplicemente forma e peso ne consentirebbero l'impiego quale strumento contundente; DTF 111 IV 49 consid. 3; cfr., pure, DTF 110 IV 80 consid. 1b; Donatsch, op. cit., nota 361, pag. 146-147; cfr., pure, Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, § 30, n. 940, pag. 283). Secondo la dottrina, pistole scaccia cani non costituiscono altre armi pericolose in quanto non sono in grado di uccidere o ferire gravemente un uomo (Niggli/Riedo, op. cit., ad art. 139, n. 156, pag. 456). Pistole non funzionanti costituiscono "altre armi pericolose" soltanto se sono concepite fin dall'inizio come armi contundenti o armi da punta o da taglio (Trechsel/Cramer, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 139, n. 20, pag. 697). d. Secondo gli accertamenti operati da questa Corte, sia il 16 che il 17 luglio 2012 IM 1 si è armato di una pistola giocattolo per commettere le tentate rapine. Come visto, un tale oggetto non può essere considerato né un'arma da fuoco, né un'altra arma pericolosa (cfr. DTF 111 IV 49 consid. 3). Ne discende che, proprio per la natura posticcia dell'arma, l'aggravante dell'essersi munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa non è realizzata. Dal momento che IM 1 ha dato atto che IM 2 era presente quando _____ ha detto loro di portare, in vista delle rapine e solo "per fare paura", o una pistola giocattolo o un taglierino, deve essere accertato che anch'egli era consapevole che l'arma che lui portava era finta, ragion per cui, in relazione ai primi due tentativi, deve essere prosciolto dall'aggravante di cui all'art. 140 cifra 2 CP. Diversa è la situazione per la rapina del 26 luglio 2012. Come visto, questa Corte ha accertato che la pistola di cui si era munito il rapinatore che è entrato nella banca con IM 2 era vera. Ritenuto come egli abbia dato atto di non essersi assicurato che fosse finta e come abbia anche sostenuto che la presenza di un'arma era per lui indifferente, deve essere concluso che egli ha accettato il rischio che l'arma fosse vera, adempiendo così, per dolo eventuale, l'aggravante dell'essersi munito di un'arma da fuoco. Nella misura in cui era volto a riconoscere l'aggravante dell'aver agito a mano armata,

l'appello del procuratore pubblico deve, quindi, essere parzialmente accolto: se IM 1 è prosciolto da tale aggravante, IM 2 ne risponde ma soltanto in relazione alla rapina commessa ad _____ il 26 luglio 2012.

E. 21

Per l'art. 140 cifra 3 cpv. 1 CP, il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine. a. Secondo la giurisprudenza, una banda è data quando due o più soggetti si uniscono con la volontà, espressa in modo esplicito o concludente, di compiere insieme, in futuro, più (di due; DTF 122 IV 265 consid. 2b; 100 IV 219 consid. 2; Sabrina Kronenberg, *Der Bandenbegriff im schweizerischen Strafrecht*, forumpoenale 1/2011, pag. 53) reati indipendenti anche se non ancora chiaramente determinati (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3; 6B_531/2013 del 17.2.2014 consid. 3.2; DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3.3; 132 IV 132 consid. 5.2; 124 IV 86 consid. 2b; cfr., pure, Corboz, *Les infractions en droit suisse*, Vol. I, Berna 2010, ad art. 139, n. 16, pag. 253) . La costituzione di una banda rafforza il singolo autore sotto il profilo fisico e psichico, rendendolo particolarmente pericoloso e facendo prevedere la commissione di ulteriori reati (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3; 6B_531/2013 del 17.2.2014 consid. 3.2; DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3.3; 132 IV 132 consid. 5.2; 124 IV 86 consid. 2b). Una banda può essere costituita già dall'unione di due persone, a condizione che vi siano determinati elementi di organizzazione (ad esempio, la ripartizione di ruoli o compiti) che vanno oltre quelli della semplice correttezza o che l'intensità della collaborazione raggiunga una misura tale per cui si possa parlare di una squadra con un certo grado di affiatamento e stabile ("bis zu einem gewissen Grade fest verbunden und stabilen Team"), anche se la sua durata si è eventualmente protratta soltanto per un lasso di tempo relativamente breve (DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3; 124 IV 86 consid. 2b; cfr., pure, Sabrina Kronenberg, op. cit., pag. 52 e segg.). Tenuto conto dell'elevata comminatoria di pena, la nozione di banda deve essere interpretata in modo restrittivo (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3; 6P.104/2004 del 24.3.2005 consid. 3; Niggli/Riedo, *Basler Kommentar, StGB II*, Basilea 2013, ad art. 139, n. 122, pag. 449). Dal profilo soggettivo, l'appartenenza ad una banda presuppone che sia accertata la volontà dell'autore di compiere congiuntamente una pluralità di infrazioni (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3; 6B_531/2013 del 17.2.2014 consid. 3.2; DTF 124 IV 86 consid. 2b; 124 IV 286 consid. 2; 122 IV 265 consid. 2b; 105 IV 181 consid. 4b). La semplice circostanza che due correi commettano insieme più reati e che si attendano ogni volta determinati vantaggi dalla loro cooperazione non costituisce forzatamente un indizio di una tale volontà (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3 e 3.4.2; D TF 124 IV 86 consid. 2b e 2 c/cc). Neppure si può concludere a posteriori per una tale volontà fondandosi sul fatto che due o più autori hanno perpetrato in modo simile una serie di reati ravvicinati nello spazio e nel tempo (STF 6P.104/2004 del 24.3.2005 consid. 4). b. L'adempimento dell'aggravante della banda nei confronti di IM 2 - riconosciuto in prima sede - è rimasto incontestato. Dal momento che, secondo gli accertamenti di questa Corte, con IM 2 IM 1 ha commesso "soltanto" due reati (ovvero le due tentate rapine ai danni dell'ufficio postale di _____) e che quanto risulta dagli atti esclude che i due avessero concordato di metterne a segno un numero superiore, l'aggravante della banda non può essere riconosciuta nei confronti di IM 1. Su questo aspetto, l'appello presentato dal procuratore pubblico deve, dunque, essere disatteso: il proscioglimento di IM 1 dall'aggravante della banda deciso in primo grado è confermato.

E. 22

cpv. 1 CP, chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempite le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

23.3. Anche a fronte delle conseguenze psicologiche che l'agire degli imputati ha avuto sulle vittime, questa Corte ha confermato le pene irrogate dai primi giudici - di cui richiama, in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP, e fa proprie le argomentazioni sviluppate sul tema (cfr. consid. 25 e 26 della sentenza impugnata) - con l'eccezione di quella inflitta a IM 2 che è stata aumentata di tre mesi per tener conto dell'ulteriore aggravante (l'aver agito con un'arma da fuoco) riconosciuta in questa sede. L'appello del procuratore pubblico è, pertanto, parzialmente accolto, mentre sono respinti gli appelli incidentali dei condannati. Del resto, la richiesta di diminuzione di pena per IM 1 era motivata dalla postulata ma negata assoluzione dall'imputazione di tentata rapina per l'episodio del 16 luglio 2012, mentre quella di IM 2 era motivata dalla pretesa secondo cui, in primo grado, non era stato sufficientemente tenuto del fatto - qui negato - che lui aveva agito perché pressato dagli usurai né della buona collaborazione da lui prestata agli inquirenti con la chiamata in correità, chiamata, come visto, giudicata menzognera da questa Corte.

24. Pretese civili A fronte della conferma del proscioglimento di IM 1 per i fatti di _____, viene confermata pure la decisione relativa alle pretese civili adottata in primo grado. Su questo punto, l'appello incidentale presentato da IM 2 deve, quindi, essere disatteso.

25. Tassazione delle note di onorario Le note di onorario sono state approvate così come esposte. Le uniche correzioni sono dovute alla presa in considerazione dell'effettiva durata del dibattimento di appello e delle prestazioni legate alla presenza dei difensori in aula (spese di trasferta).

E. 26

Spese Visto l'esito degli appelli, è stata confermata l'attribuzione della tassa di giustizia e dei disborse stabilita in prima sede. Gli oneri processuali della procedura di appello sono stati attribuiti, in applicazione dell'art. 428 cpv. 1 CPP, secondo il grado di soccombenza. Di conseguenza, quelli legati all'appello principale del procuratore pubblico sono stati posti a carico dello Stato e quelli legati agli appelli incidentali dei condannati sono stati posti a loro carico (ma, poiché entrambi sono al beneficio dell'assistenza giudiziaria, di fatto, sono a carico dello Stato ai sensi dell'art. 135 CPP, in particolare cpv. 4). Ne discende che, anche su questo punto, l'appello incidentale di IM 2 deve essere respinto. Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 122 e segg., 135, 139, 267, 268, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP; 12, 22, 40, 47, 49, 50, 51, 71, 106, 140, 183 e 260bis CP; art. 19a LStup; art. 94 n. 1 vLCStr; 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II; nonché, sulle spese di giustizia e sulle spese di patrocinio, l'art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili, ha pronunciato: 1. L'appello presentato dal procuratore pubblico è parzialmente accolto, mentre gli appelli incidentali presentati da IM 2 e da IM 1 sono respinti. Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 3.1 (limitatamente all'aggravante dell'essersi

dimostrato particolarmente pericoloso), 3.2, 4.1 (limitatamente all'aggravante dell'essersi dimostrato particolarmente pericoloso), 4.2, 7, 8 e 9 della sentenza 27 novembre 2013 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato, 1.1. IM 2 è autore colpevole di: 1.1.1. ripetuta rapina aggravata, in parte tentata siccome commessa in banda e, limitatamente al 26 luglio 2012, con un'arma da fuoco, e meglio per avere: 1.1.1.1. il 16 e il 17 luglio 2012, a _____, agendo in correatà con IM 1, tentato in due occasioni di commettere una rapina ai danni de ACPR 3; 1.1.1.2. il 26 luglio 2012, ad _____, agendo in correatà con terzi non identificati, commesso una rapina ai danni della ACPR 2 con una refurtiva di fr. 121'271.60 ed Euro 46'580.-; 1.1.2. ripetuto furto d'uso per avere, il 17 e il 26 luglio 2012, condotto e circolato come passeggero a bordo dell'autovettura BMW 530 Touring targata _____, sapendo che era stata sottratta; 1.2. IM 1 è autore colpevole di: 1.2.1. ripetuta tentata rapina per avere, il 16 ed il 17 luglio 2012, a _____, agendo in correatà con IM 2 e un terzo non identificato, in due occasioni, tentato di commettere una rapina ai danni de ACPR 3; 1.2.2. furto d'uso per avere, il 17 luglio 2012, circolato come passeggero a bordo dell'autovettura BMW 530 Touring targata, sapendo che era stata sottratta; 1.2.3. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, il 21 maggio 2013, a _____, consumato un imprecisato quantitativo di hashish. 1.3. IM 2 è prosciolto, limitatamente alle tentate rapine del 16 e del 17 luglio 2012, dall'aggravante dell'aver agito con un'arma da fuoco. 1.4. IM 1 è prosciolto: 1.4.1. da ogni imputazione in relazione ai fatti del 26 luglio 2012 (punto n. A.1.3 dell'AA e imputazione subordinata di atti preparatori punibili di rapina) e, in relazione ai fatti del 16 e del 17 luglio 2012, dalle aggravanti dell'essersi munito di un'arma da fuoco e dell'aver agito in banda; 1.4.2. dall'imputazione di furto d'uso di cui al punto A.3 dell'atto di accusa per la variante del condurre e per i fatti del 26 luglio 2012. 1.5. IM 2 è condannato: 1.5.1. alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere estradizionale e preventivo sofferto; 1.6. IM 1 è condannato: 1.6.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 1.6.2. al pagamento di una multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno. 1.7. IM 2 è condannato a versare a titolo di risarcimento del danno fr. 121'271.60 ed Euro 46'580.- alla ACPR 2, _____. 2. I condannati sono ricondotti in carcere per la prosecuzione dell'espiazione delle rispettive pene detentive. 3.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.